
COMUNE DI
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
ai sensi della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447

(Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)

Giugno 2007

I N D I C E

CAPO I - ASPETTI GENERALI.....	3
Art. 1 - Campo di applicazione.....	3
Art. 2 - Competenze del Comune.....	3
Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune.....	4
Art. 4 - La classificazione acustica del territorio comunale.....	4
4.1 - Zone omogenee.....	4
4.2 - Limiti acustici.....	5
4.3 - Zone confinanti a diversa classificazione acustica.....	6
Art. 5 - Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti.....	6
Art. 6 - Limiti delle immissioni sonore.....	7
Art. 7 - Valori di attenzione.....	7
Art. 8 - Prescrizioni per le sorgenti sonore e per i ricettori.....	8
Art. 9 - Progetti di Adeguamento attività rumorose.....	8
Art. 10 - Piano di risanamento acustico.....	9
Art. 11 - Coordinamento con gli strumenti urbanistici.....	9
Art. 12 - Verifica della coerenza con i piani comunali.....	9
12.1 - Piani urbanistici attuativi.....	9
12.2 - Altri interventi.....	11
12.3 - Documentazione acustica da allegare e procedure amministrative.....	12
12.4 - Rilascio nulla osta acustico.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
12.5 - Requisiti professionali richiesti agli estensori di relazioni acustiche.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
12.6 - Richieste e rilascio autorizzazioni.....	12
Art. 13 - Requisiti acustici passivi degli edifici.....	12
Art. 14 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell' edificio.....	13
Art. 15 - Norme per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare.....	14
Art. 16 - Interventi di risanamento acustico a carico del titolare dei nuovi permessi di costruire.....	16
Art. 17 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale.....	16
Art. 18 - Rilevamento del rumore.....	16
CAPO II - SITUAZIONI PARTICOLARI.....	17
Art. 19 - Definizioni.....	17
Art. 20 - Presenza di rumore a tempo parziale.....	17
Art. 21 - Sistemi di allarme.....	17
Art. 23 - Autorizzazione amministrativa ad attività complementare di spettacoli vari all'interno di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.....	18
Art. 24 - Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo.....	18
Art. 25 - Cantieri edili.....	18
Art. 26 - Emergenze.....	19
Art. 27 - Attività di escavazione, discarica e/o trattamento di inerti.....	19
Art. 28 - Impiego di macchine per giardinaggio.....	19
Art. 29 - Pubblicità fonica.....	19
Art. 30 - Fuochi d'artificio.....	19
Art. 33 - Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere.....	20
Art. 34 - Limiti ed orari.....	20
Art. 35 - Aree agricole, forestali e a bosco.....	22
Art. 36 - Deroghe.....	22
CAPO III - CONTROLLI E SANZIONI.....	23
Art. 37 - Controlli e verifiche.....	23
Art. 38 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale.....	23
Art. 39 - Ordinanze contingibili ed urgenti.....	23
Art. 40 - Abrogazione norme precedenti.....	23
Allegato A - La Documentazione Previsionale del Clima Acustico.....	24

CAPO I ASPETTI GENERALI
--

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dell'art. 6 della Legge 447/1995.

Dal medesimo vengono escluse:

- le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P.;
- le fonti di rumore attinenti ad attività domestiche legate alla conduzione ordinaria dell'attività civile all'interno di edifici condominiali e tra abitazioni contermini, cui provvede il Codice Civile ad eccezione di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del presente regolamento.

Sono fatte salve le azioni espletate dal Comune e gli interventi già effettuati dalle imprese ai sensi delle citate norme prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2 - Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali e regionali e il rispettivo statuto:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale;
- b) il relativo coordinamento degli strumenti urbanistici;
- c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- g) i controlli sui piani comunali;
- h) il rilascio del nulla osta acustico;
- i) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio dei permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati, ivi inclusa quella relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici;
- e) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle altre disposizioni di legge.

Art. 4 - La classificazione acustica del territorio comunale

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune di Sernaglia della Battaglia ha provveduto alla suddivisione dei territori secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Per tale suddivisione si è fatto riferimento alla deliberazione della Regione Veneto 21 settembre 1993, n. 4313 che definisce i criteri orientativi per l'individuazione di aree territoriali omogenee ai fini della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su carta tecnica regionale allegata al presente regolamento in scala 1:10.000 (tavola unica).

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore e già richiamata dal Piano Regolatore Generale.

4.1 - Zone omogenee

La classificazione acustica, operata nel rispetto della normativa vigente, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti a sei classi:

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione e valorizzazione: complessi ospedalieri, complessi scolastici, parchi, nuclei di antica origine che costituiscono presidio storico di antica formazione, aree di particolare interesse storico, paesaggistico e ambientale.

CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane prevalentemente residenziali interessate da traffico veicolare locale.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con presenza di attività commerciali e di uffici e limitata presenza di attività artigianali.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, aree con limitata presenza di industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da insediamenti industriali e con assenza di abitazioni.

4.2 - Limiti acustici

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- **valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- **valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:
 - a) **valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b) **valori limite differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

- **valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- **valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

4.3 - Zone confinanti a diversa classificazione acustica

Per le zone confinanti a diversa classificazione acustica vengono adottati gli indirizzi stabiliti dalla deliberazione regionale ed in particolare:

- confine tra aree inserite in classe V e VI e aree inserite in classe III. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 m;
- confine tra aree inserite in classe V e VI e aree inserite in classe II. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 m.;
- confine tra aree inserite in classe V e VI e aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 m;
- confine tra aree inserite in classe III e IV e aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 m;
- confine tra fasce di rispetto viabilistico inserite in classe IV e aree inserite in classe I. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 m;

Le fasce di transizione graficamente distinte consentono il graduale passaggio del disturbo acustico da quello della zona di classe superiore a quello di classe inferiore; esse sono state inserite in modo da tutelare maggiormente le zone con più alto grado di protezione.

Art. 5 - Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti

I livelli di emissioni sonore ammissibili per le singole sorgenti in funzione delle zone di appartenenza come definite dalla “Classificazione Acustica Comunale“ sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO	NOTTURNO
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Sono fissati per la determinazione dei livelli sonori i seguenti tempi di riferimento:

PERIODO DIURNO	dalle ore 06.00 alle ore 22.00
PERIODO NOTTURNO	dalle ore 22.00 alle ore 06.00

Art. 6 - Limiti delle immissioni sonore

I livelli di immissioni sonore ammissibili per le varie zone del territorio comunale come definite dalla “Classificazione Acustica Comunale“ sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO	NOTTURNO
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Sono fissati per la determinazione dei livelli sonori i seguenti tempi di riferimento:

PERIODO DIURNO	dalle ore 06.00 alle ore 22.00
PERIODO NOTTURNO	dalle ore 22.00 alle ore 06.00

Art. 7 - Valori di attenzione

I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL), sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori limite di immissione di cui all'art.6, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione di cui all'art. 6. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali.

Art. 8 - Prescrizioni per le sorgenti sonore e per i ricettori

All'interno delle zone del territorio comunale così come individuate e classificate sulla cartografia allegata qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni di cui agli articoli 5 e 6; fanno eccezione, limitatamente alle fasce di pertinenza acustica e comunque limitatamente al rumore da esse prodotto, le infrastrutture stradali, per le quali dovrà essere rispettato quanto previsto dal D.P.R. n° 142/2004 "Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

Inoltre, laddove previsto dalla normativa vigente, devono essere rispettati i valori limite differenziali di immissione indicati all'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione di valori limite delle sorgenti sonore".

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Art. 9 - Progetti di Adeguamento attività rumorose

I titolari di eventuali attività esistenti che non rispettino le limitazioni di cui agli articoli 5 e 6 dovranno presentare al Comune un progetto di adeguamento al Piano di Zonizzazione Acustica entro 18 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento.

In base alla natura degli interventi di adeguamento proposti il Comune definirà i tempi massimi per la loro realizzazione.

Art. 10 - Piano di risanamento acustico

In relazione alla classificazione della zonizzazione acustica del territorio comunale, nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui agli articoli 4.2 e 7 e dei valori limite di immissione previsti dal D.P.R. n° 142/2004 e relativi alle infrastrutture stradali di competenza comunale, il Comune dovrà predisporre un Piano di Risanamento Acustico finalizzato all'individuazione delle strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro i limiti previsti. Per la presentazione del Piano di Risanamento Acustico e per la realizzazione dei successivi interventi di risanamento si applicano i termini previsti dall'art. 2 del D.M. 29 novembre 2000.

Art. 11 - Coordinamento con gli strumenti urbanistici

La zonizzazione acustica viene aggiornata e coordinata con gli strumenti urbanistici. L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale può intervenire anche contestualmente:

1. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PAT ed al Piano degli Interventi (P.I.);
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) attuativi del Piano di Intervento limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

Art. 12 – Verifica della coerenza con i piani comunali

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Sernaglia della Battaglia, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

12.1 - Piani attuativi

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Attuativi i Piani per gli insediamenti produttivi in Zona Industriale ed i Piani di recupero per le attività produttive situate in zona impropria.

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui agli articoli 5 e 6 relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite di legge, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la “*Documentazione Previsionale del Clima Acustico*”, come meglio descritta all'allegato A del presente regolamento, che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente regolamento considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi. I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,...).

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

L'assenza della *Documentazione Previsionale del Clima Acustico* è causa di improcedibilità della domanda.

12.2 - Altri interventi

La *Documentazione Previsionale del Clima Acustico* è obbligatoria per i seguenti interventi:

- a) opere soggette a V.I.A (Valutazione di Impatto Ambientale);
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti privati;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
- d) impianti sportivi e ricreativi privati;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- j) aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) cave ed impianti di trattamento inerti;
- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade Locali) secondo la classificazione, di cui al D.Lgs. 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni.

Per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, individuata secondo quanto previsto dal D.P.R. n° 142/2004, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

Solo nel caso in cui il tecnico competente ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, verifichi che l'intervento oggetto di *Documentazione Previsionale del Clima Acustico* non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, in sostituzione della *Documentazione Previsionale del Clima Acustico*.

Previsto dalla norma art 8 legge 447

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico.

12.3 - Documentazione acustica da allegare e procedure amministrative

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95.

I contenuti della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico sono descritti nell'allegato A del presente regolamento.

12.4 - Richieste e rilascio autorizzazioni

Le richieste di autorizzazione previste dal presente regolamento devono essere indirizzate al Dirigente e/o al Responsabile del Servizio, con l'osservanza delle norme di bollo, firmate dai richiedenti e corredate dai documenti eventualmente prescritti.

Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto redatto dall'Area Gestione del Territorio.

Art. 13 - Requisiti acustici passivi degli edifici

I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie, definite nella Tabella A del D.P.C.M. 05/12/97:

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;

- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Premesso ciò, si riporta di seguito la Tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997 dei requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici:

Categorie di cui alla Tab. A	PARAMETRI				
	Rw*	D2m,nT,w	Ln,w	LASmax	LAeq
1. D	55	45	58	35	25
2. A,C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B,F,G	50	42	55	35	35

*Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

dove:

- Rw = potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti;
- D2m,nT,w = indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata;
- Ln,w = indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato;
- LASmax: livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;
- LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.

Per le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 14 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell' edificio

Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria. Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB_(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB_(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 15 – Norme per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare

Nell'ambito delle procedure fissate dal presente regolamento, ed ai sensi del DPR 30 marzo 2004 n. 142, vengono stabilite le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.

Il citato decreto individua, per ciascuna tipologia di strada, l'ampiezza della fascia di pertinenza acustica stradale, ossia della striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Nel caso di fasce divise in due parti si considera una prima parte più vicina all'infrastruttura (denominata fascia A) ed una seconda più distante (denominata fascia B).

I limiti di immissione fissati per le strade di nuova realizzazione sono quelli stabiliti dalla Tabella 1 dell'Allegato I del D.P.R. 142/2004:

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cusa e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 447/1995, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/1997.			
F - locale		30				

I limiti di immissione fissati per le strade esistenti sono quelli stabiliti dalla Tabella 2 dell' Allegato I del D.P.R. 142/2004:

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cusa e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
C - extraurbana secondaria	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall' art. 5, comma 1, lettera a) della legge 447/1995, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/1997.			
F - locale		30				

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.R. n° 142/2004.

Art. 16 – Interventi di risanamento acustico a carico del titolare dei nuovi permessi di costruire.

Il titolare del permesso di costruire, se rilasciato dopo la data del 16 giugno 2004 per edifici rientranti nella fascia di pertinenza stradale di cui al DPR n°142/2004 deve, nell'esecuzione della costruzione, porre in essere delle opere di mitigazione dei rumori al fine di garantire all'interno dell'edificio il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Art. 17 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale

Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) oppure EN n. 60651 del 1994 e n.60804 del 1995; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

Si deve poter procedere anche a misura dei livelli sonori massimi con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed all'analisi per bande di terzo d'ottava.

Art. 18 - Rilevamento del rumore

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A [$Leq_{(A)}$] per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato.

Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo, non tenendo conto di eventi eccezionali, ed in corrispondenza del luogo disturbato.

Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1.20 - 1.50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.

L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.

Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel D.M. Ambiente 16 marzo 1998.

CAPO II
SITUAZIONI PARTICOLARI

Art. 19 – Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

Art. 20 - Presenza di rumore a tempo parziale

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.

Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 15 e 60 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in $Leq_{(A)}$ deve essere diminuito di 3 $dB_{(A)}$; qualora sia inferiore a 15 minuti il $Leq_{(A)}$ deve essere diminuito di 5 $dB_{(A)}$.

Art. 21 - Sistemi di allarme

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata massima di tale emissione non può superare il periodo di 10 minuti.

Art. 22 - Pubblici esercizi

Il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale è subordinata alla presentazione di una relazione di clima acustico, redatta da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95, al fine di dimostrare che i locali possiedono le caratteristiche di isolamento acustico tali da rispettare i limiti per l'ambiente esterno ed interno allo stesso edificio.

Requisiti passivi fra l'unità immobiliare dedicata a pubblico esercizio e le altre appartenenti allo stesso edificio [valori in $dB_{(A)}$]

Potere fonoisolante	Isolamento acustico standardizzato	Livello rumore di calpestio	Livello massimo di pressione	Livello continuo equivalente di pressione sonora
50	42	55	35	35

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Le attività complementari di spettacoli e giochi nei pubblici esercizi, situati in zone residenziali, sono concedibili ed ammissibili sino all'orario stabilito di volta in volta con ordinanza del Sindaco.

Art. 23 - Autorizzazione amministrativa ad attività complementare di spettacoli vari all'interno di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e aree di pertinenza

I gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendono attivare attività complementari musicali, di intrattenimento e/o similari, inclusi giochi rumorosi (biliardo, freccette ecc.), devono richiedere specifica autorizzazione producendo con la richiesta una relazione di previsione di clima acustico, specificando le apparecchiature di amplificazione utilizzate e le altre sorgenti di inquinamento acustico. Per rilasciare tale autorizzazione il Servizio Attività Economiche si avvale del parere e delle competenze dell'Area Gestione del Territorio.

Art. 24 - Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite di 100 dB(A) SPL slow o 100 dB(A) Leq con t = 1 sec. da misurarsi in centro pista per le sale da ballo e similari, o in centro platea per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

Art. 25 - Cantieri edili

Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi con potenza acustica superiore a 70 dB sono consentiti nei soli giorni feriali con il rispetto dei seguenti orari:

periodo di vigenza dell'ora solare:

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 - alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00

Il sabato tali lavori sono consentiti solo dalle 8.00 alle 12.00.

periodo di vigenza dell'ora legale:

dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 - alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00

Il sabato tali lavori sono consentiti solo dalle 8.00 alle 12.00.

Nei giorni festivi è vietata ogni attività rumorosa nei cantieri edili.

Art. 26 - Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 27 - Attività di escavazione, discarica e/o trattamento di inerti

Il Servizio Gestione del Territorio può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali o lo sfruttamento di cave.

Il provvedimento autorizzativo del Servizio Gestione del Territorio, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

Art. 28 - Impiego di macchine per giardinaggio

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Art. 29 - Pubblicità fonica

La pubblicità fonica attraverso altoparlanti su veicoli, all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentita nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal presente Regolamento.

Art. 30 - Fuochi d'artificio

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.

Art. 31 - Attività sportive svolte in impianti fissi

Alle attività sportive svolte presso gli impianti sportivi comunali non si applica il disposto

dell'articolo 4 del D.M. 14 novembre 1997, recante "valori limite differenziali di immissione".

Al confine del sedime degli impianti, inteso come zona costituita da una o più porzioni di territorio, all'interno della quale si trovano le infrastrutture pertinenti l'attività svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio, devono essere rispettati:

- 70 dB (A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 06.00 alle 23.00;
- 60 dB (A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 23.00 alle 6.00.

Art. 32 - Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere

Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse nei limiti e negli orari di cui all'articolo successivo, solo se preventivamente autorizzate dall'Area Gestione del Territorio e non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

Art. 33 - Limiti ed orari

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è consentito nei limiti ed orari indicati nella seguente tabella.

CAT	DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	AFFLUSSO PREVISTO (o capienza)	N. MAX. DI GG. PER SITO/ANNO	LIMITE ORARIO	LIMITE DIFFERENZIALE
1	Concerti importanti all'aperto (ad es. nelle piazze del centro storico, negli stadi) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	10 (anche non consecutivi)	dalle 9 alle 13 dalle 15 alle 24	non si applica
2	Concerti importanti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palestra) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	10 (anche non consecutivi)	dalle 9 alle 13 dalle 15 alle 24	non si applica
3	Concerti all'aperto, al chiuso e in spazi misti (ad es. nei chiostri estivi)	<1000	14	dalle 9 alle 13 dalle 15 alle 24	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 24

4	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e Intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.		<14	9-13 e 15-24 nel periodo di vigenza dell'ora legale; 9-23 nel periodo di vigenza dell'ora solare	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 24
5	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e Intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.		>14	9-13 e 15-24 nel periodo di vigenza dell'ora legale; 9-23 nel periodo di vigenza dell'ora solare	non derogabile
6	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc.	> 1000	>10	9-13 e 15-24 nel periodo di vigenza dell'ora legale; 9-23 nel periodo di vigenza dell'ora solare	Non si applica

Per tutte le attività non comprese nella sopra riportata tabella o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dell'attività dovrà indirizzare al Dirigente e/o al Responsabile del Servizio specifica domanda di deroga 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione. Il Dirigente e/o il Responsabile del Servizio, sentito il parere dei Servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Art. 34 - Aree agricole, forestali e a bosco

Si intendono in deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle aree agricole, a bosco, ed improduttive, qualora le emissioni acustiche siano prodotte da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

Art. 35 - Deroghe

Il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe provvisorie ai limiti di emissione e temporali riportati nel presente Regolamento, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

Il provvedimento autorizzativo del Servizio Gestione del Territorio, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

CAPO III CONTROLLI E SANZIONI
--

Art. 36 - Controlli e verifiche

Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza il comune si avvale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV - Area Tecnico – Scientifica o di un Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95.

Art. 37 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità è punito col pagamento di una somma da € 1032,00 a € 10329,00;
- b) chi, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una somma da € 516,00 a € 5164,00;
- c) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee del presente regolamento è punito col pagamento di una somma da € 103,00 a € 516,00;
- d) chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga per quanto riguarda il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 103,00 a € 516,00;
- e) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati a tutela delle zone che presentano un rilevante interesse ambientale, è punito con il pagamento di una somma da € 516,00 a € 1032,00.

Per i punti a) e b) al Comune spetta una quota del 30% delle sanzioni amministrative, mentre la restante quota del 70% è attribuita al Bilancio dello Stato.

Art. 38 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale facoltà è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

Art. 40 - Abrogazione norme precedenti

Il presente Regolamento abroga tutte le norme precedenti in tema di acustica contenute in altri Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle sopra riportate.

ALLEGATO A

La Documentazione Previsionale del Clima Acustico

La documentazione previsionale del clima acustico comprende:

1. rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
2. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo previsti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
3. descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.

Nel caso di **Piani Attuativi** la documentazione previsionale del clima acustico dovrà essere integrata da:

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale; al fine di evitare una microsuddivisione di zone acustiche si individua

una soglia minima indicativa di superficie territoriale pari a 10.000 mq, al di sotto della quale non è possibile riclassificare il comparto oggetto dell'intervento;

- verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con l'indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore. La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica essi risultino destinati.

I **monitoraggi** devono essere eseguiti tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- conformità alle norme di riferimento;
- caratterizzazione delle singole sorgenti e del loro contributo in relazione ai tempi di riferimento diurno e notturno;
- localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici).

Per quanto riguarda il monitoraggio finalizzato ad accertare l'impatto acustico delle infrastrutture stradali sul comparto d'intervento, questo può essere realizzato con tecniche di campionamento rappresentative delle variazioni di rumorosità che si determinano nel tempo di riferimento.

Contenuti degli **elaborati cartografici** allegati alla documentazione previsionale del clima acustico:

- a) Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b) Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) Indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) Caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
- e) Mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.